SENT. n. 77/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

In composizione monocratica in persona del Cons. dr. Antonino GRASSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 21584 – del registro di segreteria, proposto, con ricorso depositato il 23.1.2025, da BALESTRIERI Marco (c.f. BLSMRC67L30M088L) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Emanuela Mazzola (c.f. MZZMNL66A50F937B) pec: emanuelamazzola@ordineavvocatiroma.org, e dall'avv. Pierfrancesco Saltari (c.f. SLTPFR93D08H501W) pec:pierfrancescosaltari@ordineavvocatiroma.org, con loro elettivamente domiciliato ai predetti indirizzi digitali.

Contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Fuochi (c.f. FCH LRT 58S22D969F) pec: avv.alberto.fuochi@postacert.inps.gov, Lilia Bonicioli (c.f. BNCLLI65E54D969F) pec: avv.lilia.bonicioli@postacert.inps.gov.it, e Pietro Capurso (c.f. CPR PTR62S05A669C) pec: avv.pietro.capurso@postacert.inps.gov.it, per procura generale alle liti del 22.3.2023, Rep. 37875 a rogito notaio Roberto Fantini in Roma.

Letto il ricorso ed esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Ritenuto e Considerato in

FATTO/DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe l'attore ha adito questa Corte per l'accertamento del diritto a percepire il trattamento pensionistico negli importi risultanti in applicazione della rivalutazione automatica ex art. 34, c. 1, legge 448/1998, omessa ogni riduzione percentuale della rivalutazione automatica operata con successive leggi di bilancio (leggi nn. 388/2000; 145/2018; 160/2019; 197/2022; 213/2023).

A tal fine ha esposto che:

- è un ex appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, collocato in quiescenza, percettore di trattamento pensionistico lordo superiore al minimo INPS;

- l'art. 34, c. 1, legge 448/1998 (disciplinante i trattamenti pensionistici e di disoccupazione) ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica pressoché integrale dei trattamenti pensionistici;

- con diversi provvedimenti normativi succedutisi nel tempo sono state previste percentuali di rivalutazione inferiori al 100%, in modalità inversamente proporzionale all'aumento del *quantum* del trattamento pensionistico rispetto al trattamento minimo INPS, con conseguente erosione e depauperamento del trattamento pensionistico in godimento, con effetto di "trascinamento" anche per il futuro;

- tale meccanismo, previsto dagli artt. 69 legge 388/2000; 1, comma 260, legge 145/2018; 1, comma 477, legge 160/2019; 1, comma 309, legge 197/2022; 1, comma 135, legge 213/2023, sarebbe illegittimo, per contrasto con i principi

di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, nonché per contrasto con gli artt. 1, 3, 4, 23, 36 e 38 della Costituzione.

Con memoria depositata il 26.1.2025 si è costituito l'INPS che ha concluso per il rigetto del ricorso sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale n. 19/2025.

Con memoria depositata il 15.5.2025 il ricorrente -a fronte dell'ordinanza n. 23/2025 della Sezione Emilia R. che, successivamente alla predetta sentenza n. 19/2025, ha sollevato q.l.c. delle disposizioni di legge in materia, ha chiesto il rinvio del giudizio.

Alla pubblica udienza del 4 giugno 2025 il ricorrente, rappresentato dall'avv. Andrea Barra, delegato, insiste per il rinvio nelle more della decisione della Corte costituzionale sulla predetta q.l.c. L'avv. Patrizia Sanguinetti, per il resistente, si richiama agli atti.

Con ordinanza n. 12/2025 è stato: sospeso il giudizio nelle *more* della decisione della Corte costituzionale sulla questione di costituzionalità sollevata dalla Sezione Emilia-Romagna con ordinanza n. 23/2025; assegnato alle parti il termine perentorio di tre mesi, decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale sulla predetta questione l.c., per la richiesta di fissazione dell'udienza in prosecuzione.

Con decreto del 27 aprile 2026 è stata fissata l'udienza del 30 settembre c.a., successivamente fissata alla data odierna, per la discussione del giudizio.

I decreti in parola risultano comunicati alle parti.

All'udienza del 28 ottobre 2026 nessuno è presente per il ricorrente. Per l'INPS, l'avv. Livia Bonicioli insiste per l'estinzione; in subordine per il rigetto.

Rilevato che nella Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2025, n. 47 è stata pubblicata la sentenza della Corte costituzionale 13 novembre 2025, n. 167, relativa alla predetta questione di legittimità costituzionale.

Rilevato altresì che il giudizio non risulta riassunto entro i termini fissati dalla legge e di cui alla predetta ordinanza della Sezione.

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata, anche d'ufficio, l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 111 cgc.

Le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio iscritto al n. 21584 del registro di segreteria.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2026.

IL GIUDICE

Antonino Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 3 novembre 2026

Il Direttore della Segreteria

Elena Asta

(f.to digitalmente)